CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 dicembre 2012 (11.01.13)
(OR. en)

16521/12

Fascicolo interistituzionale: 2011/0154 (COD)

DROIPEN 166
COPEN 254
CODEC 2742

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

della:	presidenza
al:	Consiglio "Giustizia e affari interni"
n. prop. Comm.:	11497/11 DROIPEN 61 COPEN 152 CODEC 1018
n. doc. prec.:	16290/12 DROIPEN 162 COPEN 248 CODEC 2692
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto [prima lettura] - Stato di avanzamento dei lavori

Introduzione

1. L´8 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto[1]. La direttiva è la terza misura (C1 - senza assistenza legale gratuita - + D) proposta in applicazione della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009[2].

[1] 11497/11 (proposta) + ADD 1 REV1 (valutazione d'impatto) + ADD 2 REV 1 (sintesi della valutazione d'impatto).

[2] GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1. La prima misura ("A", sul diritto all'interpretazione e alla traduzione) è stata adottata il 20 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). La seconda misura ("B", sul diritto all'informazione e sulla comunicazione dei diritti) è stata adottata il 22 maggio 2012 (GU L 142, dell'1.6.2012, pag. 1).

2. L'8 giugno 2012 il Consiglio ha raggiunto un accordo generale sul testo della proposta[3].

3. Il 10 luglio 2012, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha adottato 82 emendamenti in una votazione indicativa.

4. Il 12 luglio 2012, si è tenuta una riunione informale tra la sig.ra Antonescu, relatrice, la Commissione e la presidenza, al fine di preparare i negoziati nel contesto della procedura legislativa ordinaria. E' stato convenuto di tenere cinque triloghi, due in settembre, uno in ottobre e due in novembre. All'inizio di ottobre, tuttavia, il trilogo previsto per quel mese, è stato revocato su richiesta del Parlamento europeo.

5. Durante la stessa riunione informale del luglio 2012, è stato convenuto altresì che i lavori tecnici attinenti ai lavori dei triloghi potrebbero essere svolti nell'ambito di riunioni tecniche.

6. Le posizioni che la presidenza doveva prendere a nome del Consiglio nel quadro dei triloghi e delle rispettive riunioni tecniche sono state preparate nel corso di riunioni degli Amici della Presidenza, tenutesi il 17 luglio, il 3/4 e il 18/19 settembre, nonché l'8 e il 29/30 ottobre. La presidenza ha avuto altresì diversi contatti informali con le delegazioni in merito a questo fascicolo.

7. Nel corso del terzo trilogo dell'8 novembre 2012, è emerso che il gruppo negoziale del Parlamento europeo non era pronto, in quella fase, a concludere i negoziati sul fascicolo, avendo bisogno di più tempo per esaminare tutta la documentazione e definire la sua posizione sulle varie questioni. Questo è stato confermato durante una riunione informale della presidenza con il relatore, tenutasi il 14 novembre 2012. Alla luce di quanto precede, è stato deciso che il quarto trilogo, previsto per il 22 novembre 2012, non si sarebbe tenuto.[4] Il 29 novembre 2012 si è invece tenuta una riunione informale tra il gruppo negoziale del Parlamento, la Commissione e la presidenza cipriota per garantire il passaggio del fascicolo alla prossima presidenza irlandese.

---

[3] 10908/12.

[4] Cfr. anche doc. 16290/12.

8. Nell'allegato è riportato il testo nella sua formulazione attuale. Si fa presente che si tratta di un testo provvisorio, dal momento che diverse questioni sono tuttora all'esame in sede di Consiglio e di Parlamento europeo[5] e che pertanto "nulla è deciso finché tutto non sarà deciso".

9. La presidenza è grata a tutte le delegazioni per il contributo positivo apportato, grazie al quale si sono potuti compiere progressi sostanziali sul fascicolo. La presidenza è certa che tali progressi consentiranno di pervenire ad un accordo con il Parlamento europeo in un prossimo futuro.

_____

[5] Per alcune delle questioni in sospeso sono state inserite nel testo delle note in calce. L'assenza di una nota in calce non significa necessariamente che il testo in questione sia stato (provvisoriamente) approvato.

ALLEGATO

TESTO PROVVISORIO

(progetto)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],
previa consultazione del Comitato delle regioni[7],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) sanciscono il diritto a un processo equo. L'articolo 48 della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

[6] GU C del […], pag. […] [parere formulato in data 7 dicembre 2011, SOC/424]
[7] Il CdR ha deciso di non esprimere un parere.

(1a) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, tanto in materia civile quanto in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. ***[emendamento 1]***

(2) **Conformemente all'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ('TFUE'),** la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

(2bis) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio di reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio. ***[emendamento 2]***

(3) Il riconoscimento reciproco può funzionare efficacemente solo se vi sia fiducia reciproca, per la quale sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dall'ICCPR. Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e promuovere una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione. Inoltre dovrebbero rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri. Tali norme minime comuni dovrebbero applicarsi al diritto di accesso a un difensore e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale.

(4) Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell'ICCPR, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura che ciascuno di essi abbia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

(4bis) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta e dalla CEDU. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all'interno dell'Unione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta. ***[emendamento 3]***

(4ter) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica alla lettera b) i "diritti della persona nella procedura penale" quale uno dei settori in cui è possibile stabilire norme minime. ***[emendamento 4]***

(4quater) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell'accesso a un difensore nei procedimenti penali. ***[emendamento 5]***

(5) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ("tabella di marcia")[8]. **[…]** Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto di ottenere la traduzione e l'interpretazione, il diritto di ricevere informazioni relative ai diritti e all'accusa, il diritto di ricevere consulenza legale e assistenza legale gratuita, il diritto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità consolari, e che istituiscano garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è concepita come uno strumento operativo globale; solo quando tutte le sue componenti saranno state attuate, se ne percepiranno appieno i benefici.

(5bis) Il 10 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati, e se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d'innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore. ***[emendamento 6]***

(5ter) Finora sono state adottate due misure incluse nella tabella di marcia: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[9] e la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali[10]. ***[emendamento 7]***

---

8 GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.
9 GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.
10 GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.

(6) La presente direttiva introduce norme minime relative al diritto di accesso a un difensore e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale nel quadro di un procedimento penale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione di un mandato d'arresto europeo. In tal modo la direttiva promuove l'applicazione della Carta, in particolare degli articoli 4, 6, 7, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sua giurisprudenza, fissa regolarmente norme sul diritto di accesso a un difensore. ***[emendamento 8]***[11]

[(6bis) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della CEDU di garantire il diritto a un processo equo, il procedimento relativo ai reati minori che si svolge all'interno di un carcere e il procedimento relativo ai reati commessi in un contesto militare che vengono trattati da un funzionario superiore non dovrebbero essere considerati procedimenti penali ai fini della presente direttiva.] [12]

(7) La direttiva fissa inoltre norme minime sul diritto delle persone private della libertà personale a che la autorità consolari **[…]** siano informate della privazione della loro libertà personale, nonché sul loro diritto di comunicare con dette autorità. **[…]**

(7bis) La presente direttiva dovrebbe essere attuata tenendo presente le disposizioni della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali che prevedono che indagati o imputati siano informati immediatamente del diritto di accesso a un difensore e che indagati o imputati che vengano arrestati o detenuti ricevano immediatamente una comunicazione dei diritti per iscritto, che dovrebbe contenere informazioni sul diritto di accesso a un difensore. *[emendamento 11, prima parte]*

(8) **Il termine "difensore" nella presente direttiva si riferisce a qualsiasi persona che, conformemente al diritto nazionale, è qualificata e autorizzata (per esempio mediante accreditamento da parte di un organo autorizzato) a fornire consulenza e assistenza legale a indagati o imputati. *[emendamenti 9 e 39]***

---

11 L'emendamento 8 è stato accolto dopo che dal testo sono stati soppressi i seguenti termini "***ad esclusione dei procedimenti amministrativi esecutori quali quelli in materia di concorrenza o di contenziosi fiscali***".

12 Proposta di testo a seguito delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 3; questo testo non è ancora stato esaminato dagli Stati membri.

(9)[13] In taluni Stati membri un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale può essere competente per imporre sanzioni **diverse dalla privazione della libertà personale** in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale **[…]**. In tali situazioni, sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento.

(10) **In alcuni Stati membri i reati minori, tra cui quelli al codice della strada come i reati in materia di sosta, eccesso di velocità, inosservanza dei segnali ai semafori e della distanza di sicurezza, reati minori alle disposizioni della normativa comunale, come praticare il nudismo in spazi pubblici non designati, abbandonare rifiuti in spazi pubblici o falciare l'erba tardi la sera, e i reati minori contro l'ordine pubblico come l'ubriachezza in luogo pubblico, sono considerati reati penali. Sarebbe sproporzionato esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva per quanto riguarda reati minori di questo tipo. Laddove, in relazione a reati minori, la legislazione di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione o il reato non dia luogo all'applicazione di una siffatta sanzione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi pertanto soltanto ai procedimenti dinanzi a una giurisdizione competente in materia penale.**

(10bis) Tuttavia, la direttiva dovrebbe comunque essere applicata interamente se l'indagato o imputato è stato privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale. ***[emendamento 14]***

[13] I considerando 9, 10 e 10bis dovrebbero essere allineati al testo definitivo dell'articolo 2, paragrafo 3.

(11) **L'esclusione di determinati reati minori dal campo di applicazione della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri a titolo della CEDU di garantire il diritto a un processo equo e di ottenere l'assistenza legale di un difensore.**

(12) **[soppresso]**

(13) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati o imputati abbiano il diritto di accesso a un difensore **senza indebito ritardo. In ogni caso, indagati o imputati dovrebbero avere accesso ad un difensore prima che** **la persona interessata sia interrogata dalla polizia o da altre autorità di contrasto, quando vengano posti in essere, dalle autorità inquirenti o altre autorità competenti, atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, e senza indebito ritardo dal momento della privazione della libertà personale. In ogni caso, a indagati o imputati dovrebbe essere accordato l'accesso a un difensore durante il procedimento penale dinanzi ad un tribunale, qualora non abbiano rinunciato a tale diritto.**

(14) **Ai fini della presente direttiva, gli interrogatori non includono gli interrogatori preliminari condotti dalla polizia o da altre autorità di contrasto finalizzati a uno o all'insieme dei seguenti obiettivi: l'identificazione dell'interessato; la verifica del possesso di armi o altre questioni analoghe relative alla sicurezza; o la determinazione se le indagini debbano essere iniziate ad esempio nel corso di un controllo su strada o durante verifiche/controlli per sondaggio periodici qualora un indagato o imputato non sia ancora stato identificato.** ***[cfr. emendamento 13]***

(15) A qualunque persona diversa dall'indagato o dall'imputato, come un testimone, **interrogata** dalla polizia o da altra autorità di contrasto nell'ambito di un procedimento penale, dovrebbero essere accordati i diritti stabiliti dalla presente direttiva per indagati e imputati qualora, nel corso di tale interrogatorio, essa si ritrovi indagata o imputata di aver commesso un reato. **Tale persona deve essere tempestivamente informata di essere indagata e/o imputata; qualsiasi audizione, interrogatorio o udienza dovrebbero altrimenti essere immediatamente sospesi.** ***[emendamento 70]***

(16bis) **Indagati o imputati dovrebbero avere il diritto di comunicare e conferire in privato con il difensore che li rappresenta, anche prima dell'interrogatorio della polizia o di altre autorità di contrasto o giudiziarie. Gli Stati membri possono porre limiti ragionevoli alla condizione che tali incontri si svolgano in privato, ad esempio prevedendo che si svolgano dietro ad una parete vetrata. Gli Stati membri possono, nelle rispettive legislazioni e procedere nazionali, disciplinare la durata e la frequenza degli incontri fra l'indagato o l'imputato e il suo difensore, tenendo conto delle circostanze di ciascun procedimento, in particolare della complessità del caso e degli interventi esperibili durante la procedura, a condizione che ciò non pregiudichi l'esercizio effettivo e l'essenza del diritto dell'indagato o dell'imputato di incontrarsi con il suo difensore.**

(16ter)[14] **Gli Stati membri, nelle rispettive legislazioni e procedere nazionali, possono disciplinare la durata, la frequenza e i mezzi di comunicazione degli incontri fra l'indagato o l'imputato e il suo difensore, anche per quanto riguarda l'uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione, per consentire che tali comunicazioni abbiano luogo, a condizione che tale disposizione non pregiudichi l'esercizio effettivo e l'essenza del diritto dell'indagato o dell'imputato di comunicare e conferire con il suo difensore.**

[14] I considerando 16bis, 16ter and 16quater sostituiscono il precedente considerando 19, legato all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

(16quater) **Per quanto riguarda alcuni reati minori, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di organizzare il diritto dell'indagato o dell'imputato all'assistenza legale telefonica. Tuttavia, una siffatta limitazione del diritto dovrebbe essere circoscritta a casi in cui la persona non sarà interrogata dalla polizia o da altre autorità di contrasto.**

(17) Nei casi in cui un indagato o un imputato sia privato della libertà personale, gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti del caso per assicurare che la persona in questione sia in grado di esercitare in modo effettivo il suo diritto di accesso a un difensore, anche predisponendo l'assistenza di un difensore qualora la persona in questione non ne abbia uno, a meno che non abbia rinunciato a tale diritto. Tali provvedimenti **[…],** compresi eventualmente quelli in materia di assistenza legale, **dovrebbero essere** disciplinati dal diritto nazionale e potrebbero prevedere, fra l'altro, che le autorità competenti predispongano l'assistenza di un difensore sulla scorta di un elenco di difensori disponibili che l'indagato o imputato potrebbe scegliere. **Per quanto riguarda i ricercati oggetto di un mandato d'arresto europeo, la richiesta relativa a tali provvedimenti dovrebbe essere rivolta soltanto allo Stato membro dell'esecuzione** ***[cfr. emendamento 31bis]***

(18) Nei casi in cui l'indagato o imputato non sia privato della libertà personale, gli Stati membri **[…]** possono aiutare la persona a trovare un difensore, ma non dovrebbero adoperarsi attivamente affinché l'indagato o imputato che non è privato della libertà personale sia assistito da un difensore se la persona interessata non ha essa stessa fatto in modo di farsi assistere da un difensore. **L'indagato o imputato** interessato dovrebbe poter contattare o consultare liberamente un difensore o scegliere di farsi assistere dallo stesso. ***[cfr. emendamento 31bis]***

(19) **[spostato ai considerando 16bis-16quater]**

(20) (ex 22) **Gli Stati membri possono, nelle rispettive legislazioni e procedere nazionali, disciplinare i provvedimenti pratici relativi alla presenza e alla partecipazione di un difensore agli interrogatori della persona indagata o imputata da parte delle autorità inquirenti, nonché alle udienze dinanzi al giudice, a condizione che ciò non pregiudichi l'esercizio effettivo e l'essenza dei diritti in questione. Quando partecipa a un interrogatorio dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità inquirenti o a un'udienza dinanzi al giudice, il difensore può, tra l'altro, in conformità con le procedure previste dal diritto nazionale, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che sono verbalizzate conformemente al diritto nazionale.**

(21)(ex 20) **[…]** L'indagato o l'imputato ha il diritto di far partecipare il proprio difensore almeno ai seguenti atti **investigativi o altri atti di raccolta delle prove**, nella misura in cui siano previsti dal diritto nazionale applicabile e all'indagato o imputato sia richiesto di partecipare: ricognizioni di persone, nelle quali l'indagato o l'imputato figura tra altre persone per essere identificato da una vittima o da un testimone; confronti, in cui un indagato o un imputato è posto di fronte a uno o più testimoni o vittime qualora vi sia una divergenza tra loro in merito a fatti o questioni importanti; ricostruzioni sperimentali della scena del crimine, nelle quali è presente l'indagato o l'imputato e si ricostruiscono le circostanze di un crimine per comprendere meglio le modalità e le circostanze in cui è stato commesso tale crimine e per poter sottoporre quesiti specifici all'indagato o all'imputato. **Gli Stati membri possono, nelle rispettive legislazioni e procedere nazionali, disciplinare i provvedimenti pratici relativi alla presenza del difensore, a condizione che ciò non pregiudichi l'esercizio effettivo e l'essenza dei diritti in questione. La presenza del difensore dovrebbe essere verbalizzata conformemente alla procedura afferente prevista dal diritto dello Stato membro interessato.**

(ex 21) **[soppresso]**

(22) La detenzione preventiva e le condizioni di detenzione dovrebbero rispettare pienamente le disposizioni fissate dalla CEDU, dalla Carta e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel fornire assistenza a norma della presente direttiva a un indagato o imputato detenuto, il difensore in questione dovrebbe poter rivolgere una domanda alle autorità competenti circa le condizioni di detenzione di tale persona. ***[emendamento 16]***

(23) Dovrebbe essere consentito agli Stati membri di derogare temporaneamente al diritto all'accesso a un difensore nella fase che precede il procedimento penale in circostanze eccezionali solo qualora vi siano ragioni imperiose alla luce delle circostanze particolari del caso. Siffatte ragioni imperiose potrebbero consistere in una necessità impellente di evitare conseguenze negative gravi per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona, o in una necessità impellente di evitare di compromettere in modo sostanziale procedimenti penali, qualora concedere l'accesso a un difensore o ritardare le indagini possa pregiudicare irrimediabilmente un'indagine in corso. **In alcun circostanze eccezionali, una deroga temporanea potrebbe ad esempio essere giustificata se, a causa della lontananza geografica dell'indagato o dell'imputato, per esempio in territori d'oltremare o fuori da uno Stato membro ove si svolgono operazioni militari condotte dallo stesso o a cui esso partecipa, garantire il diritto di accesso a un difensore entro un termine ragionevole fosse tecnicamente impossibile o sproporzionato date le circostanze.** Durante una deroga temporanea al diritto di accesso ad un difensore, le autorità competenti possono **interrogare** un indagato o imputato senza la presenza del difensore, fermo restando che l'indagato o imputato può avvalersi del diritto di non rispondere, e possono altresì svolgere, in assenza del difensore, eventuali atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, purché tale **interrogatorio** o tali atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove siano necessari per il corretto espletamento del procedimento penale e non pregiudichino indebitamente i diritti dell'indagato o imputato.

(24) La riservatezza delle comunicazioni fra un indagato o imputato e il proprio difensore è fondamentale per garantire l'effettivo esercizio dei diritti della difesa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a difendere e garantire la riservatezza degli incontri fra il difensore e il cliente e di qualunque altra forma di comunicazione consentita dal diritto nazionale, fermo restando che le norme sulla riservatezza ai sensi della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicati i meccanismi predisposti nelle strutture di detenzione per evitare l'invio ai detenuti di plichi illegali, come il vaglio della corrispondenza, a condizione che tali meccanismi non consentano alle autorità competenti di leggere le comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo difensore. Tuttavia, in circostanze limitate ed eccezionali, dovrebbe essere possibile derogare temporaneamente al principio di riservatezza, a meno che non vi siano altri mezzi meno restrittivi per conseguire lo stesso risultato, come, nei casi di collusione, la sostituzione del difensore scelto dall'indagato o dall'imputato.

(25) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata una violazione della riservatezza legata a un'operazione di sorveglianza legittima da parte delle autorità competenti. La direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicato il lavoro svolto, per esempio, dai servizi segreti nazionali per salvaguardare la sicurezza nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea o che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il titolo V su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(26) Gli indagati o imputati privati della libertà personale dovrebbero avere il diritto di informare **senza indebito ritardo** almeno una persona a loro scelta, quale un familiare o datore di lavoro, della privazione della libertà personale, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale nei confronti della persona interessata e qualsiasi altro procedimento penale. Gli Stati membri **possono disciplinare** i provvedimenti pratici legati all'applicazione di tale diritto, a **condizione che ciò non pregiudichi l'esercizio effettivo e l'essenza del diritto.** Tuttavia, in circostanze limitate ed eccezionali, dovrebbe essere possibile derogare temporaneamente a tale diritto qualora ciò sia giustificato, alla luce delle circostanze particolari del caso, da una ragione imperiosa **come specificato nella presente direttiva**.

(26bis) Gli indagati o imputati che sono privati della libertà personale dovrebbero inoltre avere il diritto di comunicare con almeno una persona a loro scelta, quale un familiare o datore di lavoro, da essi indicata. Gli Stati membri dovrebbero poter disciplinare nel loro diritto nazionale i provvedimenti pratici legati all'applicazione di tale diritto, a condizione che ciò non pregiudichi l'esercizio effettivo e l'essenza di tale diritto. Tuttavia, dovrebbe essere possibile derogare temporaneamente a tale diritto qualora ciò sia giustificato da una ragione imperiosa come specificato nella presente direttiva.

(27) Il diritto all'assistenza consolare di indagati e imputati che sono privati della libertà personale è sancito dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dove si tratta del diritto conferito agli Stati di avere contatti con i propri cittadini. La presente direttiva conferisce un diritto analogo a indagati o imputati privati della libertà personale che lo desiderino. La protezione consolare può essere esercitata da autorità diplomatiche quando agiscono in qualità di autorità consolari.

(28) **Nel diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente le motivazioni e i criteri relativi a tutte le deroghe temporanee ai diritti previsti dalla presente direttiva [emendamento 61] e dovrebbero** fare un uso limitato di tali deroghe. Qualsiasi deroga temporanea consentita dalla presente direttiva dovrebbe essere proporzionata, il più possibile **rigorosamente** limitata nel tempo, non basata esclusivamente sul tipo di reato contestato e non dovrebbe pregiudicare l'equità complessiva del procedimento. Le deroghe temporanee riguardanti il diritto di accesso a un difensore dovrebbero essere autorizzate mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da una autorità giudiziaria o da un'altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere soggetta a controllo giurisdizionale. **Tuttavia, le deroghe temporanee riguardanti il principio di riservatezza possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da un'autorità giudiziaria.**

(29) Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che impongono la presenza o l'assistenza obbligatoria di un difensore, all'indagato o all'imputato dovrebbe essere consentito rinunciare a un diritto sancito dalla presente direttiva, a condizione che abbia ricevuto informazioni **chiare e** sufficienti **in un linguaggio semplice e comprensibile […]** sui contenuti del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso Nel fornire tali informazioni, occorre tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato, comprese la sua età e la sua condizione mentale e fisica.

(30) L'avvenuta rinuncia e le circostanze in cui avviene dovrebbero essere registrate utilizzando la procedura di verbalizzazione conforme alle norme dello Stato membro interessato. Ciò non dovrebbe comportare per gli Stati membri l'obbligo aggiuntivo di introdurre nuovi meccanismi né alcun tipo di onere amministrativo supplementare.

(31) Dovrebbe essere possibile per un indagato o imputato revocare la propria rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale, **e la persona interessata dovrebbe essere informata di questa possibilità *[emendamento 66]***. In caso di revoca, **i diritti definiti nel**la presente direttiva **dovrebbero** applicarsi dal momento in cui la rinuncia è stata revocata. Pertanto, non dovrebbe essere necessario procedere nuovamente all'interrogatorio e ad eventuali atti procedurali eseguiti nel periodo durante il quale si è rinunciato al diritto in questione. Se l'indagato o imputato desidera revocare una rinuncia durante la fase del processo, il giudice può decidere, a seconda delle circostanze specifiche del caso, di limitare le conseguenze della revoca o addirittura di dichiarare la revoca del tutto priva di effetti, tenendo conto dell'equità complessiva del procedimento.

(32) In ordine al funzionamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, taluni diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche, mutatis mutandis, nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[15].

(33) Nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione potrebbe chiedere assistenza all'autorità competente dello Stato membro emittente ogni qualvolta un ricercato intende avvalersi del suo diritto di informare un terzo del suo arresto o della sua detenzione, e l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione incontra difficoltà, per esempio nel contattare il terzo in questione.

(34) La procedura di consegna è fondamentale per la cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. L'osservanza dei limiti temporali contenuti nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio è essenziale per tale cooperazione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'applicazione dei diritti previsti nella presente direttiva nei procedimenti di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non compromettano il rispetto di tali limiti temporali.

---

15 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(35) La persona sottoposta a mandato d'arresto europeo dovrebbe avere il diritto di accesso a un difensore nello Stato membro dell'esecuzione al fine di poter esercitare effettivamente i propri diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. Quando partecipa a un'audizione del ricercato da parte di un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, il difensore può, tra l'altro, in conformità con le procedure previste dal diritto nazionale, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni. L'avvenuta partecipazione dovrebbe essere verbalizzata conformemente al diritto nazionale.

(35bis) Il ricercato dovrebbe avere il diritto nello Stato dell'esecuzione di conferire e comunicare con il difensore che lo rappresenta in tale Stato membro. La durata e la frequenza degli incontri fra un ricercato e il suo difensore dovrebbero dipendere dalle circostanze del caso. Gli Stati membri possono disciplinare la durata e la frequenza in questione nelle rispettive legislazioni e procedere nazionali, a condizione che ciò non pregiudichi l'esercizio effettivo e l'essenza del diritto del ricercato di conferire con il suo difensore.

(35ter) Gli Stati membri, nelle rispettive legislazioni e procedere nazionali, possono disciplinare la durata, la frequenza e i mezzi di comunicazione degli incontri fra il ricercato e il suo difensore, anche per quanto riguarda l'uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione, per consentire che tali comunicazioni abbiano luogo, a condizione che ciò non pregiudichi l'esercizio effettivo e l'essenza del diritto dell'indagato o l'imputato di conferire con il suo difensore.

(35quater) **Gli Stati membri dovrebbero garantire che dopo il suo arresto un ricercato abbia inoltre il diritto di accesso a un difensore senza indebito ritardo in conformità di un mandato di arresto europeo emesso nello Stato membro emittente. In applicazione di tale diritto, che dovrebbe lasciare impregiudicati i limiti temporali contenuti nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, il difensore nello Stato membro emittente dovrebbe poter assistere il difensore nello Stato membro dell'esecuzione fornendogli informazioni e consulenza, onde consentire al ricercato di esercitare i propri diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, in particolare per quanto riguarda i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 di detta decisione quadro. L'eventuale diritto del difensore nello Stato membro emittente di partecipare al procedimento nello Stato membro dell'esecuzione dovrebbe essere una questione di diritto nazionale.**

(36) Poiché manca a tutt'oggi un atto legislativo dell'Unione sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, gli Stati membri dovrebbero applicare la loro legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, che dovrebbe essere conforme alla Carta, alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. I diritti conferiti dalla presente direttiva non **[…]** creano obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione a reati minori.

(37) Secondo il principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci nel caso di violazione di un diritto conferito ai singoli dal diritto dell'Unione.

(38) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella valutazione dei valori da attribuire alle dichiarazioni fatte da un indagato o imputato, o alle prove raccolte in violazione del suo diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, si tenga conto dei diritti della difesa e dell'equità del procedimento. A tal fine, occorre considerare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha stabilito che tali diritti sono irrimediabilmente pregiudicati quando dichiarazioni incriminanti rese durante un interrogatorio di polizia senza l'accesso a un difensore sono usate ai fini di una condanna. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'uso di dichiarazioni per altri scopi consentiti dal diritto nazionale, quali la necessità di eseguire atti investigativi urgenti per evitare la perpetrazione di ulteriori reati o conseguenze negative gravi verso chiunque, o legate ad una necessità impellente di evitare di compromettere in modo sostanziale procedimenti penali, qualora l'accesso a un difensore o ritardare le indagini possa pregiudicare irrimediabilmente un'indagine in corso su un reato grave. Inoltre, ciò dovrebbe lasciare impregiudicati sistemi o norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, e non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere un sistema in base al quale possono essere presentate dinanzi ad un tribunale o ad un giudice tutte le prove esistenti, senza che vi sia una valutazione distinta o preliminare dell'ammissibilità di tali prove. [cfr. emendamento 30]

38bis) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare a indagati o imputati in posizione di potenziale debolezza costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all'esercizio dell'azione penale, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi consentire a tali persone di esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio prendendo in considerazione qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di esercitare il diritto di accesso a un difensore e di comunicare con un terzo, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione.

(39) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, inclusi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti dei minori, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva deve essere applicata nel rispetto di tali diritti e principi.

(40) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, quando corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente con le disposizioni della CEDU come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(41) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della Carta e della CEDU come interpretate della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(42) La presente direttiva promuove i diritti dei **minori** e tiene conto delle linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, in particolare delle relative norme in materia di informazione e consulenza ai **minori**. La direttiva assicura che agli indagati e gli imputati, compresi i **minori**, siano fornite informazioni adeguate per comprendere le conseguenze della rinuncia a un diritto a norma della presente direttiva, e che la rinuncia avvenga in maniera volontaria e inequivoca. **[…]** Il **titolare della responsabilità genitoriale** di un **minore** indagato o imputato dovrebbe sempre essere informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi. Se la comunicazione di tali informazioni al **titolare della responsabilità genitoriale** del **minore** è contraria all'interesse superiore di quest'ultimo, è opportuno informare un altro adulto appropriato, per esempio un parente. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale che richiedono che anche le autorità designate **e le persone** competenti per la protezione dei minori siano informate della privazione della libertà personale di un minore.

(43) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire fissare norme minime comuni per il diritto di accesso a un difensore e il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, a motivo della portata della misura, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(45) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Obiettivo, Campo di applicazione

Articolo 1

Obiettivo

La direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di un procedimento ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[16] ("procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo"), di avere accesso a un difensore e di informare un terzo della loro privazione della libertà personale.

[16] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli indagati o imputati in procedimenti penali dal momento in cui una persona sia **stata informata** dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata per un reato **[, e indipendentemente dal fatto che sia o meno privata della libertà personale[17]].** Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento dei mezzi di ricorso.

2. La direttiva si applica a coloro che sono oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo a partire dal momento in cui sono arrestati nello Stato dell'esecuzione conformemente all'articolo 9.

2bis.[18] La presente direttiva si applica inoltre, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, alle persone diverse da indagati o imputati che nel corso di un interrogatorio di polizia o di altre autorità di contrasto diventano indagati o imputati.

---

17 Gli Stati membri stanno esaminando se questa aggiunta, che non figura nelle misure A e B, possa essere accettabile nel quadro di un compromesso globale.

18 Testo concernente l'ex articolo 10 CP, da leggersi con il considerando 15 modificato.

3.[19] **Fatto salvo il diritto ad un processo equo, in relazione a reati minori**

a) laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere impugnata dinanzi a tale giurisdizione o ad essa deferita; oppure

b) laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione o il reato non dia luogo all'applicazione di una siffatta sanzione, [20]

la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a una giurisdizione competente in materia penale.

<u>Tuttavia, la direttiva deve comunque essere applicata pienamente se l'indagato o imputato è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.</u>

[19] Testo da leggersi insieme ai considerando 9, 10, 10bis e 11. Cfr. anche la proposta di un nuovo considerando 6bis.

[20] L'ultima parte del testo ("*o ... tale sanzione"*) proviene dall'articolo 27, paragrafo 3, lettere b) e c) della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo (formulazione concordata) e sostituisce i termini "la privazione della libertà personale non è imposta come sanzione" all'articolo 2, paragrafo 4 GA.

CAPO 2

Diritto di accesso a un difensore

Articolo 3

Diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e gli imputati abbiano diritto di accesso a un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere alla persona interessata di esercitare nella pratica e in modo effettivo i propri diritti di difesa.

2.[21] L'indagato o imputato ha accesso a un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, l'indagato o imputato ha accesso a un difensore **a partire** dal momento più prossimo tra i seguenti:

(a) prima **<u>che sia interrogato</u>** da parte delle forze di polizia o di altre autorità di contrasto; ***[emendamenti 42 e 45]***

(b) quando vengano posti in essere, dalle autorità inquirenti o altre autorità competenti, atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);

(c) **senza indebito ritardo a partire dalla** privazione della libertà personale;

(d) in tempo utile prima che l'indagato o imputato chiamato a comparire dinanzi al tribunale competente in materia penale compaia dinanzi a tale tribunale. ***[emendamento 46]***

[21] Si veda anche il considerando 13.

3. Il diritto di accesso a un difensore comporta quanto segue:

(a)[22] gli Stati membri assicurano che un indagato o imputato abbia il diritto di comunicare **e conferire in privato** con il difensore che lo rappresenta, anche prima **dell'interrogatorio** della polizia o di altre autorità di contrasto o giudiziarie. **[…]**

b)[23] gli Stati membri garantiscono che l'indagato o imputato abbia diritto alla presenza e, ai sensi delle procedure disposte nel diritto nazionale, alla partecipazione del suo difensore quando è **interrogato**. Quando un difensore prende parte all'**interrogatorio** , questo è verbalizzato secondo le norme del diritto nazionale;

c)[24] Gli Stati membri garantiscono che l'indagato o l'imputato abbia almeno il diritto di far partecipare il proprio difensore ai seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui siano previsti dal diritto nazionale applicabile e all'indagato o all'imputato sia richiesto di partecipare all'atto in questione:

i) ricognizioni di persone;
ii) confronti;
iii) ricostruzioni sperimentali della scena del crimine.

[22] Si veda anche considerando 16bis-16quater.
[23] Si veda anche il considerando 20.
[24] Si veda anche il considerando 21.

4. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, **[…]** gli Stati membri prendono i provvedimenti del caso per garantire che l'indagato o imputato sia in grado di esercitare in modo effettivo il suo diritto di accesso a un difensore, **tenendo conto della situazione specifica della persona interessata, privata o meno della libertà personale,** a meno che non abbia rinunciato a tale diritto ai sensi dell'articolo 8.[25]

[…]

5. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il procedimento penale, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti previsti dal presente articolo qualora alla luce delle circostanze particolari del caso ciò sia giustificato da una o più delle seguenti ragioni imperiose:

(a) la necessità impellente di evitare conseguenze negative gravi per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;

(b) una necessità impellente di evitare di compromettere in modo sostanziale procedimenti penali, qualora concedere l'accesso a un difensore o ritardare le indagini possa pregiudicare irrimediabilmente un'indagine in corso;

[25] Si veda anche considerando 17 e 18.

Articolo 4

Riservatezza[26]

1. Gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle comunicazioni fra un indagato o imputato e il suo difensore, inclusi gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e qualsiasi altra forma di comunicazione consentita dal diritto nazionale.

2[27]. Soltanto in circostanze eccezionali gli Stati membri possono derogare temporaneamente al paragrafo 1, quando, alla luce delle circostanze particolari del caso, ciò sia giustificato da una delle seguenti ragioni imperiose:

(a) la necessità urgente di prevenire reati **particolarmente** gravi, come il **terrorismo**;

(b) vi sia **un serio motivo** di ritenere**, in base a circostanze oggettive e concrete,** che il difensore interessato sia coinvolto in un reato con l'indagato o imputato **e possa essere avviato un procedimento penale contro questo difensore**.

[26] Si veda anche considerando 24 e 25.
[27] Testo in esame.

Articolo 5

Diritto a comunicare con una terza persona e ad informarla della privazione della libertà personale

1. Gli Stati membri garantiscono che indagati o imputati che sono privati della libertà personale abbiano, se lo desiderano, il diritto di informare senza indebito ritardo della privazione della libertà almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da essi indicata.

2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora l'indagato o imputato sia un minore, il titolare della responsabilità genitoriale del minore sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e delle relative motivazioni, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore; in quest'ultimo caso, ne è informato un altro adulto appropriato. Ai fini del presente paragrafo, è considerata un minore una persona di età inferiore ai 18 anni.

[3. <u>Non appena le particolari circostanze del caso lo consentono, ma al più tardi 48 ore dopo che gli imputati o accusati sono stati privati della libertà personale,</u> essi hanno inoltre il diritto di comunicare con almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da essi indicata.][28]

4. Gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione del diritto di cui al paragrafo 1 qualora ciò sia giustificato, alla luce delle circostanze particolari del caso, da una delle seguenti ragioni imperiose:

- **la necessità impellente di evitare conseguenze negative gravi per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;**

- **la necessità impellente di evitare di compromettere in modo sostanziale il procedimento penale, <u>qualora informare una terza persona possa compromettere [in modo sostanziale] un'indagine in corso</u>.**

28 Gli Stati membri stanno esaminando questo testo.

5. Gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione del diritto di cui al paragrafo 2 qualora ciò sia giustificato, alla luce delle circostanze particolari del caso, da una delle seguenti ragioni imperiose:

- **la necessità impellente di evitare conseguenze negative gravi per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;**

- **la necessità impellente di evitare di compromettere in modo sostanziale il procedimento penale, qualora informare il titolare della responsabilità genitoriale del minore o un altro adulto appropriato possa pregiudicare irrimediabilmente un'indagine in corso.** [29]

6. Gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione del diritto di cui al paragrafo 3 qualora ciò sia giustificato da una delle seguenti ragioni imperiose:

- **la necessità di evitare conseguenze negative gravi per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;**

- **la necessità di prevenire reati;**

- **la necessità di prevenire la possibilità di compromettere il procedimento penale;**

- **la necessità di mantenere ordine e sicurezza nelle prigioni;**

- **la necessità di tutelare le vittime della criminalità.**

[29] A seguito di un'osservazione formulata dal Parlamento europeo, gli Stati membri sono invitati a esaminare se tale deroga sia effettivamente necessaria, dal momento che l'articolo 5, paragrafo 2 consente di informare "un altro adulto appropriato" invece del titolare della responsabilità genitoriale quando un minore indagato o imputato è privato della libertà personale.

Articolo 6

Il diritto a comunicare con le autorità consolari[30]

1. Gli Stati membri garantiscono che indagati o imputati che sono privati della libertà personale e che sono cittadini di paese terzo hanno il diritto di informare senza indebito ritardo le autorità consolari del loro Stato di origine in merito alla privazione della libertà personale, e di comunicare con tali autorità, se gli indagati o imputati lo desiderano. Se gli indagati o imputati hanno due o più nazionalità, possono scegliere le eventuali autorità consolari da informare della privazione della libertà personale e con chi desiderano comunicare.

2. Gli indagati o imputati hanno altresì il diritto di ricevere visite dalle loro autorità consolari, il diritto di comunicare e di corrispondere con esse, nonché il diritto ad una rappresentanza legale predisposta dalle loro autorità consolari, salvo accordo di tali autorità e se gli indagati o imputati in questione lo desiderano.

3. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo possono essere disciplinati nella legislazione e nelle procedure nazionali, a condizione che queste consentano di rendere pienamente efficaci le finalità a cui mirano tali diritti.

[30] Si veda anche il considerando 27.

CAPO 4

Deroghe e rinuncia

Articolo 7[31]

Condizioni generali per l'applicazione di deroghe temporanee

1. Qualsiasi deroga temporanea di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, **paragrafi 4, 5 e 6,**

   (a) **è proporzionata e** non va oltre quanto è necessario;
   (b) è il più possibile limitata **rigorosamente** [emendamento 59] nel tempo;
   (c) non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; nonché
   (d) non pregiudica l'equità del procedimento.

2. Le deroghe temporanee di cui all'articolo 3, paragrafo 5 possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da una autorità giudiziaria o da un'altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere soggetta a controllo giurisdizionale. **La decisione debitamente motivata è verbalizzata secondo le norme dello Stato membro interessato. [cfr. emendamento 60]**

3. Le deroghe temporanee di cui all'articolo 4, paragrafo 2 possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da un'autorità giudiziaria.

[31] Si veda anche considerando 28 modificato.

Articolo 8

Rinuncia

1. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che impongono la presenza o l'assistenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri garantiscono che, in relazione a qualunque rinuncia a un diritto di cui agli articoli 3 e 9 della presente direttiva:

   (a) l'indagato o imputato abbia ricevuto informazioni **chiare e** sufficienti **in un linguaggio semplice e comprensibile […]** sui contenuti del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso; e ***[cfr. emendamento 62]***

   (b) la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivoca.

2. La rinuncia**, che può essere fatta verbalmente o per iscritto, nonché** le circostanze in cui **è avvenuta, sono** registrate utilizzando la procedura di verbalizzazione a norma del diritto dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri assicurano che una rinuncia possa essere successivamente revocata in qualunque momento nel corso del procedimento penale **e che l'indagato o imputato sia informato di tale possibilità** [***emendamento 66***]. In caso di revoca, **i diritti definiti nel**la presente direttiva si applicano dal momento in cui la rinuncia è stata revocata.

CAPO 5

Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Articolo 9[32]

Diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1. Gli Stati membri garantiscono che una persona di cui è richiesta la consegna conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio abbia diritto di accedere a un difensore al momento dell'arresto eseguito **nello Stato membro dell'esecuzione** in conformità al mandato di arresto europeo .

2. Con riferimento al contenuto del diritto di acceso a un difensore nello Stato membro dell'esecuzione, il ricercato gode, **in tale Stato membro**, dei seguenti diritti:

   – il diritto di accesso a un difensore secondo tempi e modalità tali da permettere l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e in ogni caso **senza indebito ritardo a partire dalla** privazione della libertà;

   – il diritto a **comunicare e conferire** con il difensore che lo rappresenta; **[…]**

   – il diritto alla presenza e, ai sensi delle procedure disposte nel diritto nazionale, alla partecipazione del suo difensore all'audizione del ricercato da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Quando il difensore prende parte all'audizione, questo è verbalizzato secondo le norme del diritto nazionale.

[32] Si vedano anche i considerando 32-35quater.

[3. **Lo Stato membro emittente assicura che un ricercato abbia inoltre il diritto di accesso a un difensore in tale Stato membro senza indebito ritardo dopo il suo arresto nello Stato membro dell'esecuzione in conformità di un mandato di arresto europeo. Il difensore nello Stato membro emittente può assistere il difensore nello Stato membro dell'esecuzione fornendogli informazioni e consulenza per consentire al ricercato di esercitare i propri diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio L'interessato deve essere informato di questo diritto.**

4. **Senza indebito ritardo dopo l'arresto di un ricercato in conformità di un mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione informa l'autorità giudiziaria emittente di tale arresto e dell'eventuale richiesta del ricercato di accedere ad un difensore anche nello Stato membro emittente.]** [33]

5. I diritti previsti dalla presente direttiva agli articoli 4, 5, 6, 8, 11 nonché, in caso di applicazione di una deroga temporanea di cui all'articolo 4, paragrafo 2 o all'articolo 5, **paragrafi 4, 5 o 6**, all'articolo 7 si applicano, *mutatis mutandis*, al procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, oltre all'articolo 3, paragrafo 4. **[Tuttavia, i diritti di cui agli articoli 5, 6 e 8 della presente direttiva si applicano solo nello Stato membro dell'esecuzione.]**

---

[33] Gli Stati membri stanno esaminando se queste disposizioni sul diritto di accesso ad un difensore nello Stato emittente, compresi il considerando di accompagnamento 35 quater, le aggiunte all'articolo 9, paragrafo 5 e il considerando 17, siano accettabili nel quadro di un compromesso globale.

Gli Stati membri stanno esaminando altresì se il diritto di accesso ad un difensore nello Stato emittente sia veramente necessario in tutti i casi. In particolare, potrebbe essere oggetto di discussione la possibilità di accordare tale diritto soltanto nei casi più difficili, segnatamente nei casi in cui una persona non abbia (ancora) acconsentito alla propria consegna. Sarebbe possibile farlo, per esempio, inserendo i seguenti termini all'inizio del paragrafo 3: "**Salvo quando il ricercato abbia acconsentito alla propria consegna conformemente all'articolo 13 della decisione quadro 2002/584/GAI, gli Stati membri....".** Il paragrafo 4 dovrebbe in tal caso essere adottato.
Si potrebbe valutare inoltre se il diritto di accesso ad un difensore nello Stato emittente possa essere concesso soltanto nei procedimenti giudiziari, e/o se la concessione di tale diritto debba essere lasciata alla discrezionalità giudiziaria.

CAPO 6

Disposizioni generali e finali

Articolo 10

Patrocinio a spese dello Stato

La presente direttiva fa salve le norme del diritto nazionale sul patrocinio a spese dello Stato, che sono applicate in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 11[34]

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri assicurano che un indagato o imputato abbia a disposizione mezzi di ricorso effettivi a norma del diritto nazionale nei casi in cui il suo diritto di accesso a un difensore venga violato.

[2. Fatti salvi i sistemi o norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nella valutazione dei valori da attribuire alle dichiarazioni fatte da un indagato o un imputato, o alle prove raccolte in violazione del suo diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, si tenga conto dei diritti della difesa e dell'equità del procedimento.][35]

---

[34] Si veda anche il considerando 38 modificato.

[35] Gli Stati membri stanno esaminando la questione dei mezzi di ricorso, estremamente delicata per molti di essi alla luce dei loro ordinamenti giuridici. Il testo fornito è una proposta sperimentale della presidenza per trovare una soluzione a tale questione. Il testo non è ancora stato esaminato dagli Stati membri.

[*Articolo 11 bis*

Persone vulnerabili

Gli Stati membri assicurano che, nell'applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare necessità di indagati o imputati vulnerabili.[36]

Articolo 12

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Carta, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalla legislazione degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

[36] Di norma, gli Stati membri ritengono che tutti gli emendamenti del Parlamento concernenti le persone vulnerabili debbano trovare una collocazione nella futura misura E, e non nella presente direttiva. In uno spirito di compromesso, tuttavia, gli Stati membri stanno valutando se questo nuovo articolo, insieme al considerando di accompagnamento 38bis, potrebbe essere accettabile nel quadro di un accordo globale sul testo.

Articolo 13

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro [36 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*].

[2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, accompagnate da una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.] [37]

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[37] Il testo dei paragrafi 2 e 3 sarà messo a punto in attesa della motivazione della Commissione conformemente all'accordo interistituzionale/alla dichiarazione politica comune.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*